

TRASPORTO RAPIDO COSTIERO CATTOLICA – RIMINI FIERA ED ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI.

**Protocollo d'intesa per la presentazione di istanza per l'accesso alle risorse
destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti fissi.**

TRA

La **Regione Emilia Romagna**, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
nella persona di

La **Provincia di Rimini**, con sede in Rimini, via Dario Campana 64, codice
fiscale n. 91023860405, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Riziero Santi;

Il **Comune di Rimini**, con sede in Piazza Cavour n. 27, codice fiscale n.
00304260409, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Gnassi;

Il **Comune di Riccione**, con sede in Viale Vittorio Emanuele II n. 2, codice
fiscale n. 003234360403, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Renata Tosi ;

Il **Comune di Misano Adriatico**, con sede in Via della Repubblica n. 140,
codice fiscale n. 00391260403, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabrizio
Piccioni;

Il **Comune di Cattolica**, con sede in P. le Roosevelt n. 5, codice fiscale n.
00343840401, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mariano Gennari;

La società consortile a responsabilità limitata **Patrimonio Mobilità provincia di
Rimini – P.M.R.** – con sede in Rimini, via Dario Campana 67, codice fiscale e partita
iva 02157030400 (di seguito denominata "PMR (" Agenzia Mobilità"), rappresentata
dall'Amministratore Unico Massimo Stefano Giannini;

PREMESSO

- che già a partire dagli anni '90 il Piano Territoriale Regionale, Piano Regionale Integrato dei Trasporti, Piano Infraregionale della Provincia di Rimini, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevedevano la realizzazione di un sistema rapido di trasporto pubblico al servizio della Riviera Romagnola, per elevare l'efficienza dell'offerta di trasporto e per migliorare la qualità urbana ed ambientale del sistema insediativo costiero;
- che sono poi stati siglati Accordi fra la Regione Emilia Romagna, i comuni di Rimini, Riccione , Misano Adriatico , Cattolica e l'allora Agenzia Tram volti a disciplinare la realizzazione di un sistema trasportistico costiero da Cattolica alla Fiera di Rimini poi qualificato come opera avente valenza strategica (delibera CIPE 121/2001) ed in quanto tale compresa fra gli interventi finanziati e disciplinati dalla L. 443/2001 e dagli artt. 161 e segg. del D. Lgs 163/2006;

che con delibere CIPE 86/04, 70/05 e, da ultimo, con delibera n. 93 del 29.03.2006 è stato approvato il progetto "Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.) Rimini Fiera – Cattolica, 1° stralcio funzionale Rimini FS – Riccione FS" e stanziato un finanziamento statale di euro 42.856.861,00 con impegno ad un ulteriore stanziamento di euro 10.454.418,38 per l'acquisto di materiale rotabile;

che, da ultimo, con l'“Accordo di Programma per la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.) Cattolica – Rimini Fiera “del 15.07.2008 (a cui si fa integrale rinvio e nel prosieguo denominato semplicemente “Accordo”) i rappresentanti della regione Emilia Romagna, della provincia di Rimini, dei Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica stabilivano:

- di realizzare l'infrastruttura metropolitana denominata Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.) Cattolica – Rimini Fiera, composta delle seguenti tre tratte funzionali, da realizzare in successione:

1° tratta: Rimini FS - Riccione FS;

2° tratta: Rimini FS – Fiera;

3° tratta: Riccione FS – Cattolica;

- di affidare la struttura e gli impianti ad Agenzia Mobilità (oggi PMR) che convenzionalmente rimane proprietaria di tutti i beni costituenti il sistema di trasporto per un periodo di 30 anni dall'avvio dell'esercizio;
- l'obbligo per quest'ultima di realizzare le opere strumentali alla sua messa in esercizio con il trasferimento ad essa da parte degli altri Enti delle risorse finanziarie necessarie allo scopo;
- obblighi accessori ai punti precedenti.

- Che l'Accordo prevedeva l'istituzione di un Comitato di Coordinamento presieduto dal Presidente della provincia con *“funzioni di coordinamento, di impulso e di verifica, oltre alle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ciò fino al completamento dell'intero progetto”* (art. 20);

- Che è competenza del Comitato di Coordinamento:

- chiedere agli Enti sottoscrittori di adottare tutti i provvedimenti utili ed opportuni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall' Accordo.

- Vigilare sull'attuazione delle sue determinazioni da parte di ciascun Ente sottoscrittore e disporre interventi sollecitatori in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti che possano pregiudicare o ritardare la realizzazione del progetto nel suo complesso.

- Che ai sensi dell'art. 13 ultimo comma dell'Accordo *“..... i Comuni di Rimini e Riccione e la Provincia di Rimini si impegnano ad effettuare ogni azione ed adottare ogni deliberazione indispensabile, od anche solo utile, per favorire il completamento del TRC nella tratta Cattolica – Ravenna”*.

- Che per quanto concerneva il finanziamento del 1° stralcio funzionale Rimini FS – Riccione FS (costo complessivo dell'intervento fissato nel quadro economico approvato unitamente alla delibera CIPE 93/06) l'Accordo prevedeva agli artt. 7 ed 8 un co-finanziamento locale a carico della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di Rimini e Riccione e di Agenzia Mobilità (oggi PMR), finalizzato ad integrare i finanziamenti statali stanziati in virtù della cd “Legge Obiettivo”;

DATO ATTO

- Che oggi non è più vigente la Legge obiettivo e che gli stanziamenti statali per interventi destinati al trasporto rapido di massa ad impianti fissi sono periodicamente fissati attraverso la costituzione di specifici fondi;

- Che la L. 27.12.2017 n. 205 "*Legge di bilancio 2018*" all'art. 1 comma 1072 ha disposto il rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 11.12.2016 n. 232 art. 1 comma 140, nell'ambito del quale era previsto uno stanziamento per gli interventi nell'ambito del trasporto rapido di massa ad impianti fissi;
- Che in conseguenza al rifinanziamento del Fondo in data 1.3.2018 il M.I.T. - Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale pubblicava un "*Avviso di presentazione istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa*" destinato a specifiche tipologie di Amministrazioni, fra le quali i "comuni con oltre 100.000 abitanti" ed i Comuni (singolarmente o aggregati con convenzioni fra Enti Locali ex art. 30 del T.U.E.L.) con un numero di abitanti uguale o inferiore a 100.000 abitanti che propongano interventi in grado di "*risolvere gravi criticità esistenti per la mobilità pubblica relative al trasporto rapido di massa*";

Che il Comune di Rimini, essendo un Comune con oltre 100.000 abitanti che aveva già adottato il PUMS, entro il primo termine per la presentazione delle istanze (31.12.2018) ha presentato istanza per l'accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa per la realizzazione del 2° stralcio del TRC Rimini FS – Fiera di Rimini, individuando Patrimonio Mobilità provincia di Rimini quale soggetto attuatore dell'intervento;

- **Che con Decreto Ministeriale** n. 185 del 30.04.2020 (in fase di pubblicazione) l'intervento "2° stralcio Trasporto Rapido Costiero (MetroMare): tratta Rimini FS – Rimini Fiera" proposto dal Comune di Rimini è stato ammesso a contributo statale per l'ammontare di € 48.976.182,34 (100% del valore dell'investimento) a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- Che in data 16.05.2019 Il M.I.T. ha pubblicato un secondo Avviso per la presentazione di istanze per l'accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di massa ad impianti fissi nel quale, dando atto dello stanziamento previsto nell'ambito della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) all'art. 1 comma 95 destinato "al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" fissava il termine del **31.12.2019** per la presentazione delle istanze di finanziamento, poi più volte prorogato ed oggi in scadenza il 15.01.2021;
- Che in data 05.02.2020 la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad impianti fissi ed il Trasporto Pubblico Locale ha pubblicato un *Addendum* all'Avviso per fornire indicazioni procedurali, precisazioni metodologiche e chiarimenti in merito alla documentazione da presentare a corredo dell'istanza;
- Che fra i soggetti titolati a presentare istanza ci sono anche i "*Comuni (singoli o associati ex art. 30 TUEL) con un numero di abitanti inferiori a 100mila, a condizione che gli interventi oggetto della domanda risolvano gravi criticità debitamente argomentate*".
- Che la tipologia di interventi ammissibili a finanziamento veniva individuata nelle seguenti casistiche:
 - o Rinnovo e miglioramento del parco veicolare;
 - o Potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane, tranviarie e

filoviarie esistenti

- o Realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo;

VISTE tutte le indicazioni procedurali fornite dal M.I.T. ai fini della presentazione delle istanze ex art. 1 comma 95 L. 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”) e in particolare:

- *L'ammissibilità di “sistemi filoviari (e assimilabili)”*, ovvero tutti i sistemi eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano/ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui (es: linea aerea tradizionale) o discreti (es: postazioni di ricarica);
- Il possesso di una serie di requisiti tecnici fra i quali il trasporto, nell'ora di punta da “carico massimo” di almeno 900 pass/h/direzione, velocità commerciali non inferiori ai 13 Km/h in caso di servizio in ambito urbano nonché il rispetto di requisiti quali: 1) la sede dedicata; 2) l'interdistanza fra le fermate di almeno 350metri; 3) impianti di localizzazione, segnalamento ed asservimento semaforico;
- L'utilizzo di sede dedicata (eccezionalmente percorsa da veicoli espressamente autorizzati) delimitata da elementi di separazione fisica, anche sormontabili, atti ad interdire, o quantomeno a minimizzare, il rischio di invasione da parte di altri veicoli e di pedoni per almeno il 70% della lunghezza totale; questa percentuale può essere minore nel caso in cui si dimostri che le aree attraversate garantiscano comunque, per condizioni o limitazioni di traffico, velocità commerciale significativamente superiori al valore minimo di 13 km/h;
- L'esistenza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) redatto secondo le [linee guida di cui al D.M. n. 397/2017](#). Nel caso l'ente proponente non abbia adottato il PUMS, l'istanza può essere, comunque presentata purché sussistano le condizioni previste dall'art. 7 del [D.M. n. 396/2019](#) e cioè lo stesso sia in redazione e ci sia un atto dell'organo competente che approvi il primo rapporto PUMS contenente un quadro conoscitivo ed i relativi obiettivi;

DATO ATTO della realizzazione della 1° tratta centrale del sistema (collegamento da Rimini FS a Riccione FS, ad oggi in esercizio,) e della prossima realizzazione della 2° tratta Rimini FS – Fiera, che costituisce il prolungamento a nord;

VERIFICATO e confermato l'interesse di creare un collegamento costiero da Riccione FS a Cattolica quale prolungamento verso la zona sud, formalizzato dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 15.07.2008;

Tutto ciò premesso, le parti

STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

OGGETTO

- 2.1 Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo, coordinati dal Presidente della

Provincia di Rimini nel suo ruolo di Presidente del Comitato di Coordinamento (art. 20 Accordo di programma 15.07.2008), stabiliscono di:

- Presentare istanza per accedere alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi ai sensi dell'art. 1 comma 95 della L. 30.12.2018 n. 145 ("Legge di Bilancio 2019") da destinare alla realizzazione della 3° tratta del sistema di trasporto denominato "Trasporto Rapido Costiero" per il collegamento della **Stazione di Riccione a Cattolica**, ciò entro il termine del 15.01.2021 o del diverso o ulteriore termine che dovesse essere stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la navigazione, gli Affari generali e il personale – Direzione generale per i sistemi di trasporto a impianti fissi e il trasporto pubblico locale;
- Individuare Patrimonio Mobilità (P.M.R.) quale Soggetto Esecutore dell'intervento per i quali sarà presentata istanza, in accordo e collaborazione con gli Uffici degli Enti locali beneficiari del contributo.

- Art. 3

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

3.1 Gli Enti sottoscrittori danno atto che al momento della sottoscrizione del presente protocollo gli interventi ammissibili a finanziamento sono annoverabili nelle seguenti tre tipologie di sottoprogrammi; per ciascuna delle quali è prevista la produzione di specifica documentazione descritta nella documentazione esplicativa dell'Avviso e nei successivi ADDENDUM pubblicati dal M.I.T. – Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il Trasporto Pubblico Locale :

- Rinnovo e miglioramento del parco veicolare di Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi destinati al Trasporto Rapido di Massa;
- Potenziamento e valorizzazione di Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi esistenti destinati al Trasporto Rapido di Massa;
- Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi esistenti destinati al Trasporto Rapido di Massa.

3.2 Sarà cura del Comitato di Coordinamento per la realizzazione del TRC individuare la tipologia di intervento e le sue caratteristiche tecniche, fornendo al Soggetto Esecutore (P.M.R.) le indicazioni necessarie per la predisposizione della documentazione a supporto dell'istanza per l'accesso ai fondi statali

ART. 4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA

4.1. Gli Enti sottoscrittori interessati **si impegnano** a fornire al Soggetto Esecutore tutto quanto necessiterà per predisporre la documentazione amministrativa e tecnica da presentare a corredo dell'istanza, che sarà presentata dall'Ente Locale Proponente da individuare fra gli Enti interessati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. **Successivamente verrà sottoscritta la Convenzione ex art. 30 del D. lgs 267/2000 prevista ai fini della presentazione dell'istanza.**

4.2 In base alle vigenti indicazioni contenute nell'Avviso ministeriale e negli Addendum l'istanza sarà costituita dalla seguente documentazione:

- a. fascicolo intervento su modello ministeriale;

- b. delibera dell'Ente proponente che autorizza l'inoltro dell'istanza;
- c. PUMS o atto deliberativo di cui all'art. 7 del DM n.396 del 28.08.2019 ;
- d. relazione di coerenza dell'intervento con il PUMS e con la strumentazione sovraordinata;
- e. relazione sul cronoprogramma attuativo;
- f. studio di fattibilità a sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- g. analisi trasportistica a supporto delle scelte progettuali;
- h. analisi benefici costi ai sensi del D.MIT. n.300 del 16.06.2017 su modello proposto dal Ministero;
- i. tabelle di sintesi dell'analisi della mobilità urbana su modello proposto dal Ministero;
- j. relazione esplicativa a dimostrazione che il rapporto fra i proventi tariffari ed il costo del servizio sia almeno pari a 0,35 (relazione da predisporre su modello proposto dal Ministero).

ART. 5 ONERI PER LA REDAZIONE DELL'ISTANZA

5.1. Dato atto che con sua deliberazione del 02.10.2006 il Comitato di Coordinamento aveva esentato i Comuni di Misano A. e Cattolica dalla compartecipazione ai costi di progettazione della tratta Rimini FS – Riccione FS ascritti per il periodo 2002-2006 e rilevato e che poi invece i suddetti comuni hanno pagato le quote a loro carico, si dà atto che tali somme sono nelle disponibilità di PMR e verranno utilizzate per sostenere gli oneri per la presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

5.2 Gli enti convengono di presentare istanza per un ammontare pari al 100% del costo dell'intervento, così come verrà quantificato nel Quadro Economico a corredo dell'istanza.

ART. 6

COMITATO DI COORDINAMENTO (Art. 20 A.di P. 15.07.2008)

6.1. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra Enti, le Parti danno atto che è tutt'oggi vigente il Collegio composto da un rappresentante della Regione Emilia Romagna, dal Presidente della Provincia di Rimini, che lo presiede, dai Sindaci (o da loro delegati) dei Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e dal Legale Rappresentante di Patrimonio Mobilità provincia di Rimini.

6.2 Il Collegio è denominato Comitato di Coordinamento ed è convocato dal Presidente della Provincia di Rimini, anche su richiesta di uno dei componenti.

6.3 Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate al finanziamento, progettazione ed alla realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo 2. In conformità con quanto previsto all'art. 20 dell'Accordo di programma, per le determinazioni inerenti la 3° tratta TRC il Comitato sarà costituito solo dai seguenti soggetti: 1) Presidente della Provincia di Rimini, Assessore/rappresentante Regionale, Sindaci dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità provincia di Rimini.

6.4 Il Collegio assumerà atti di indirizzo volti a sollecitare gli Enti sottoscrittori di

adottare tutti i provvedimenti utili ed opportuni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Protocollo.

Art. 7
CONDIZIONI GENERALI

7.1 Il Presente protocollo non incide su precedenti atti adottati o accordi sottoscritti e non comporta oneri per gli Enti sottoscrittori. Eventuali impegni economici verranno assunti con successivi atti, previa deliberazioni nelle sedi competenti.

Art. 8
VALIDITA'DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15.07.2008

8.1 Dato atto che il presente Protocollo non produce alcun effetto novativo sull'Accordo di programma del 15.07.2008, restano validi, vigenti ed immodificati tutti gli impegni assunti con la sua sottoscrizione da parte della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica e di Agenzia Mobilità (oggi PMR).

Art. 9 RINVIO

9.1 Per quanto attiene alla disciplina per la presentazione di Istanze per l'accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa si fa integrale rinvio all'Avviso pubblicato sul sito www.mit.gov.it ed a tutti i documenti ad esso riferiti.

9.2 Qualora le condizioni di accesso, verifica ed ammissibilità ai finanziamenti venissero aggiornate, gli Enti sottoscrittori faranno riferimento alle nuove discipline mantenendo ferri gli impegni assunti con il presente Protocollo.

Per la Regione Emilia-Romagna: ()

Per la Provincia di Rimini: (Riziero Santi)

Per il Comune di Rimini: (Andrea Gnassi)

Per il Comune di Riccione: (Renata Tosi)

Per il Comune di Misano Adriatico (Fabrizio Piccioni)

Per il Comune di Cattolica (Mariano Gennari)

Per P.M.R.:

(Stefano Giannini)

Rimini li,
